

COMUNE DI COSTA VESCOVATO

Provincia di Alessandria

Deliberazione N. 12 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno Duemilaventi addì Ventisette del mese di Giugno alle ore 12.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RUBE OTTAVIO	Sindaco	Presente
BONADEO SARA	Consigliere	Presente
BOVERI FABIO	Consigliere	Presente
MALASPINA CRISTINA	Consigliere	Presente
BELLINZONA MATTIA	Consigliere	Presente
POGGI ENRICO	Consigliere	Presente
ALVIGINI LORENZO PIETRO ANGELO	Consigliere	Assente
BONDONE ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BERUTTI ATTILIO	Consigliere	Presente
PROMUTICO ROBERTA	Consigliere	Presente
BONDONE PIER VALTER	Consigliere	Assente

Totale presenti: 9

Totale assenti: 2

Assiste il Segretario comunale reggente, Giorgio Musso. Presiede il Sindaco, Ottavio Rube.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- l'art. 1 comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- l'art. 1 comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (cat. C2, C6, C7), così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esenti
Abitazione principale cat. A/8 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze (C2, C6, C7), al massimo una per ciascuna categoria	3,8 per mille detrazione € 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili e per i terreni	8,5 per mille

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (cat. C2, C6, C7), così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esenti
Abitazione principale cat. A/8 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze	3,8 per mille

(C2, C6, C7), al massimo una per ciascuna categoria	
Altri fabbricati ed aree edificabili	8,5 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Detrazione abitazione principale (se dovuta)	€ 200,00

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario, in merito all'adozione del presente provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Propone che il Consiglio Comunale,

DELIBERI

A. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

B. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (cat. C2, C6, C7), così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esenti
Abitazione principale cat. A/8 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze (C2, C6, C7), al massimo una per ciascuna categoria	3,8 per mille
Altri fabbricati ed aree edificabili	8,5 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Detrazione abitazione principale (se dovuta)	€ 200,00

C. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2020;

D. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine, stante l'urgenza di provvedere,
Propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Rube Ottavio

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Musso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000)

n.Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 2 luglio 2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Musso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva dal giorno 27 giugno 2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Musso

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Musso